



Dal **1° gennaio 2013** la normativa statale ha stabilito l'entrata in vigore della TARES, Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201).

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti gli altri prelievi (TARSU, TIA1, TIA2, ECA) relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Le principali novità della **TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi)** sono :

- **Copertura del 100% dei costi** relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.**
- **Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO** (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.).  
**Per l' anno 2013** alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione standard di **0,30 euro al mq** che **dovrà essere versata direttamente allo Stato, unitamente all' ultima rata.**
- Per l' anno 2013 i comuni possono utilizzare, per le rate in acconto, le stesse modalità di pagamento già utilizzate per TIA ad eccezione dell' ultima rata.

### **1) PER QUALE SUPERFICIE SI VERSA IL TRIBUTO**

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, **la superficie** delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al **tributo è costituita da quella calpestabile** (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) **dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.** Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 (TIA1).



## **2) PER QUALI LOCALI / AREE SI VERSA IL TRIBUTO**

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### Sono escluse dal tributo:

- a) Ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali tassabili.
- b) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

## **3) DICHIARAZIONE TARES**

**- Sono comunque valide le dichiarazioni TIA già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.**

- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARES entro il termine di 60 gg (termine stabilito da regolamento TARES comunale – art. 15 comma 1) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.

- Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro il termine di 60 gg).